

## COMUNE DI FINALE EMILIA

Provincia di Modena

Servizio Lavori Pubblici/Manutenzioni  
Ambiente – Gestione Energia  
Via Montegrappa, 6- 41034 Finale Emilia (Modena)  
Tel. 0535. 788187 fax 0535. 788130  
Email: gerrini@comune.finale-emilia.mo.it

### **PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA) "CESARE FRASSONI" IN VIALE DELLA RINASCITA. CUP: J73H14000010009; CIG: 5882445B2B.**

\*\*\*

#### **Nota Bene:**

In sede di chiarimenti la Stazione Appaltante si limiterà a dare indicazioni circa il contenuto dei documenti di gara, precisandone la portata e fornendo la corretta interpretazione.

Non saranno fornite consulenze di carattere soggettivo relative alla qualificazione posseduta dallo specifico richiedente, ma nel rispetto della "par condicio" e della massima trasparenza, si fornirà il principio di carattere generale applicabile nel caso concreto, esclusivamente di carattere oggettivo. Ciascun concorrente deve effettuare autonomamente la valutazione del possesso dei propri requisiti e verificare se essi corrispondano a quelli minimi necessari per la partecipazione alla gara, ponendo particolare attenzione alla percentuale subappaltabile delle diverse categorie e definendo di conseguenza l'assetto con cui intende partecipare.

#### **REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

Si precisa che al presente bando di gara troverà applicazione la legge 23 maggio 2014 n. 80 (in Gazz. Uff. 27/5/2014, n. 121), "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015", con cui si sono rideterminate le regole in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici.

#### **In particolare, l'art. 12, ai commi 1, 2 e 3 precisa:**

*"1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.*

*2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:*

*a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;*

*b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonche' le*

categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.

3. I commi 1 e 3 dell'articolo 109 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sono abrogati. Sono soppressi l'ultimo periodo delle premesse dell'allegato A del predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie del medesimo allegato. I richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, all'articolo 107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il richiamo, contenuto nell'articolo 108, comma 1, ultimo periodo, all'articolo 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si intende riferito al comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

\*\*\*

- 1) Quanto alla qualificazione richiesta ai concorrenti, alla luce della nuova regola generale di cui all'art. 12, commi 1) e 2) lett. a) e b), per l'ammissione alla gara il concorrente deve possedere i requisiti per importi e classifiche adeguate alle lavorazioni dell'appalto qui brevemente riepilogate:

**Categoria Prevalente:**

**OG 1** Edifici civili e industriali € 1.954.237,63 classifica IV (incidenza percentuale 48,02%) avente qualificazione obbligatoria subappaltabile al 30%; categorie subappaltabili nell'ambito del 30% dell'importo della categoria prevalente nella quale sono comprese: OS18A - Carpenterie metalliche € 61.866,60 (incidenza percentuale 1,52%); OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportatori € 33.495,64 (incidenza percentuale 0,83%).

**Categorie scorporabili e subappaltabili:**

**OG11** – Impianti tecnologici € 1.052.321,60 classifica III (incidenza percentuale 25,86%) avente qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 30% composta dalle specializzate della serie OS: OS 3 - Impianti idrosanitari, antincendi € 180.992,73 (incidenza percentuale 4,45 %); OS 28 - Impianti di riscaldamento, etc. € 386.522,57 (incidenza percentuale 9,50 %); OS 30 - Impianti elettrici € 484.806,30 (incidenza percentuale 11,92 %).

**OS 8** - Impermeabilizzazioni € 218.550,16 (incidenza percentuale 5,37%) avente qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 100 %;

**OS 6** – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi €. 613.861,96 (incidenza percentuale 15,08 %), avente qualificazione non obbligatoria subappaltabile al 100 %;

**OS7** – Finiture di opere generali di natura edile €. 230.667,95 (incidenza percentuale 5,67%), avente qualificazione non obbligatoria subappaltabile al 100 %.

**A)-** La categoria scorporabile **OG11** in quanto ricadente nella fattispecie di cui al comma 1, dell'art. 12, L. 23/5/2014 n. 80, per la quale trova applicazione l'art. 37, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. è subappaltabile solo al 30 % ; pertanto, i concorrenti che non possiedono la qualificazione in detta categoria NON possono partecipare con i requisiti nella sola categoria prevalente, ma devono trovare altri modi di partecipazione per essere ammessi alla gara: costituirsi in ATI di tipo verticale o fare ricorso all'istituto dell'avvalimento per i requisiti non posseduti. Le Imprese che hanno la qualificazione nella categoria OG 11 solo fino al 70 % dei rispettivi importi, possono costituirsi in ATI, oppure, per essere ammessi, dichiarare di voler subappaltare tali lavori.

**B)-** In merito alla categoria **OS 8** essendo categoria a qualificazione obbligatoria (elenco di cui all'art. 12 comma 2, lett. b) L. 80/2014), di importo superiore ai limiti indicati dall'art. 108, comma 3, del D.P.R. 207/2010 (art. 12, comma 2 lett. b), L. 80/2014), l'Impresa in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente NON potrà eseguire direttamente la lavorazione indicata dal bando di gara, se priva della adeguata qualificazione, ma potrà subappaltare il lavoro al 100%, non trovando applicazione, nel caso di specie, il limite al subappalto di cui all'art. 37, comma 11, del D.Lgs 163/2006 s.m.i.

**C)-** In merito alle categoria **OS 6** e **OS 7** essendo categorie a qualificazione **NON** obbligatoria (art. 12, comma 2, lett. a) e b) L. 80/2014), l'Impresa in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali indicata nel bando di gara come prevalente (OG 1 in IV), potrà eseguire direttamente la lavorazione di cui si compone l'opera o il lavoro anche se non in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare il lavoro, anche, al 100% ad altra Impresa in possesso delle relative qualificazioni.

## **2) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI**

I commi 8 e 9 dell'art. 12, della legge 23 maggio 2014 n. 80 (in Gazz. Uff. 27/5/2014, n. 121), prescrivono che:

*"8. All'articolo 37 del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), il comma 13 e' abrogato.*

*9. All'[articolo 92](#) del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#), il comma 2 e' sostituito dal seguente:*

*"2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di **tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla*

mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità' con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate".

Ciò premesso, nei raggruppamenti di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla Mandataria nella misura minima del 40 % e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre Imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %.

La distribuzione delle quote di effettiva partecipazione al raggruppamento stesso può essere liberamente stabilita in sede di offerta dai soggetti raggruppati, purché ognuno di questi abbia una qualificazione sufficiente a coprire la quota di partecipazione che intende assumere.

Fermo restando che i lavori devono essere eseguiti secondo le quote indicate in sede di offerta, è altresì, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse quote, in fase di esecuzione previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate.

- 3) Categoria scorporabile obbligatoria OG 11.** L'art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, statuisce che relativamente alla attestazione SOA rilasciata ai sensi del D.P.R. 207/2010, l'Impresa qualificata nella categoria OG 11, può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. L'art. 79, comma 16, D.P.R. 207/2010, precisa che l'assorbimento nella categoria OG 11 delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30, non è applicabile in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000, ma soltanto in relazione a quelle certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16, dell'art. 79 D.P.R. 207/2010, secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l'importo corrispondente alle classifiche richieste. Ne consegue che solo per le Imprese munite di tale "nuova" qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell'assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG 11 (AVCP, Parere n. 27 del 13/03/2013, AVCP Parere n. 202 del 5/12/2012; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 18/10/2012, n. 374).

#### **4) WHITE LIST.**

I partecipanti a qualsiasi titolo alla gara ovvero, anche le Imprese ausiliarie in caso di avvalimento e durante l'esecuzione dei lavori, i subappaltatori (anche qualora risiedano al di fuori della Regione Emilia-Romagna), devono essere iscritti ad almeno una delle attività Imprenditoriali comprese nell'elenco prefettizio della *white list* della Prefettura di Modena; è equiparata alla stessa l'iscrizione presso almeno una delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo delle Province interessate dai sismi del 20 e 28 maggio 2012 : Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Secondo quanto stabilito dalla legge 7, dicembre 2012 n. 213 conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174: “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*” (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012) che modifica l'art. 5 bis del D.L. 74/2012 convertito in Legge 122/2013, “*per l'affidamento e l'esecuzione di lavori nell'ambito della domanda di iscrizione post sisma è necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo- delle province interessate*”.

Nella busta “A” documentazione Amministrativa, rif. XV) *White List* del disciplinare di gara, va dunque inserita copia conforme all'originale della ricevuta di presentazione della domanda di iscrizione alla *White List* in una delle Prefetture- Uffici Territoriali del Governo - delle Province interessate dai sismi del 20 e 29 maggio 2012: Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ovvero della avvenuta iscrizione.

#### **5) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE A RILASCIARE GARANZIA A COPERTURA DEI DANNI DA MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI ESECUZIONE OFFERTI**

In quanto *lex specialis*, il bando prescrive un adempimento cautelativo a favore della Stazione Appaltante volto a garantire la massima celerità nella conclusione dell'intervento.

Qualora il concorrente offra un ribasso del tempo di esecuzione previsto nel progetto a base di gara, il concorrente deve allegare all'offerta di ribasso temporale l'impegno del fideiussore a rilasciare una garanzia a copertura dei danni per il mancato rispetto dei tempi offerti dell'importo di € 200.000,00 la quale secondo le prescrizioni del disciplinare di gara, dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123 pubblicato sul S.O.n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale con l'inserimento della clausola alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.

In caso di aggiudicazione, l'appaltatore dovrà presentare tale garanzia aggiuntiva a copertura dei danni che subirebbe il Comune di Finale Emilia in caso di ritardata consegna.

Finale Emilia (Mo), li 25.08.2014.

Il Responsabile del Procedimento

Sig. Giulio Gerrini